Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione nel caso 640/2011/AN - La politica linguistica della Commissione europea in materia di consultazioni pubbliche

Decisione
Caso 640/2011/AN - **Aperto(a) il** 14/04/2011 - **Raccomandazione su** 24/11/2011 - **Decisione del** 04/10/2012 - **Istituzione coinvolta** Commissione europea (Osservazione critica) |

Il denunciante, un avvocato spagnolo, si rivolgeva al Mediatore europeo lamentando il fatto che la Commissione europea aveva pubblicato una consultazione pubblica soltanto in lingua inglese.

Il Mediatore avviava un'indagine riguardo non soltanto al problema della mancata disponibilità di altre versioni linguistiche, oltre a quella inglese, della consultazione menzionata dal denunciante, bensì anche alla più ampia questione della politica linguistica della Commissione nelle procedure di consultazione pubblica. Dall'indagine del Mediatore emergeva che solo per un numero estremamente limitato di consultazioni pubbliche esistevano versioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Inoltre non si ravvisava un modello linguistico prevedibile, per cui alcune consultazioni destinate al pubblico generale venivano pubblicate in una lingua o in un numero particolarmente limitato di versioni linguistiche. Tutte queste constatazioni costituivano casi di cattiva amministrazione.

Il Mediatore trasmetteva alla Commissione un progetto di raccomandazione, invitando l'istituzione a pubblicare tutte le sue consultazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE o a fornire ai cittadini una traduzione delle stesse, su richiesta. Raccomandava inoltre alla Commissione di redigere linee guida chiare, obiettive e ragionevoli in merito all'uso delle lingue del Trattato nelle consultazioni pubbliche e di renderle pubbliche.

La Commissione rigettava il primo progetto di raccomandazione del Mediatore. Quanto al secondo, prendeva atto delle osservazioni del Mediatore relative alle incoerenze nell'uso delle

lingue ufficiali e si impegnava a elaborare una politica linguistica più coerente in materia di consultazioni pubbliche. Il Mediatore riteneva che la Commissione non avesse correttamente attuato i suoi progetti di raccomandazione. Poiché il Parlamento europeo aveva recentemente adottato una risoluzione sul tema *"Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE"* , che verteva sul medesimo argomento dei progetti di raccomandazione del Mediatore, quest'ultimo non riteneva opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento. Il Mediatore ha quindi archiviato il caso con un'osservazione critica. Il Mediatore ha informato il Parlamento della sua decisione, perché quest'ultima potesse essere presa in considerazione dal Parlamento al momento di valutare la risposta della Commissione alla sua risoluzione.

Introduzione

1. La presente indagine deriva da una denuncia individuale riguardante una consultazione pubblica specifica che la Commissione ha lanciato solo in inglese. Tuttavia, la denuncia ha richiamato l'attenzione del Mediatore sulle questioni generali alla base della stessa, vale a dire la politica linguistica della Commissione nelle consultazioni pubbliche. Tale questione è stata oggetto di una risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 14 giugno 2012.

Il contesto della denuncia

2. Il 7 ottobre 2010 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione [1] che illustra le idee per la futura tassazione del settore finanziario. Successivamente, il 22 febbraio 2011, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulla tassazione del settore finanziario ("consultazione"). L'annuncio della consultazione [2] è stato pubblicato in francese, inglese e tedesco, mentre il documento di consultazione (la "carta") era disponibile solo in inglese [3] . Il pubblico è stato invitato a presentare osservazioni sul documento entro il 19 aprile 2011.

3. Il 9 marzo 2011 il denunciante, un avvocato spagnolo, ha scritto alla Commissione chiedendo quando fosse disponibile la traduzione spagnola del documento.

4. L'11 marzo 2011 la Commissione ha risposto affermando che il documento è stato pubblicato solo in inglese per " *una questione di tempo* " e per il suo carattere tecnico. La Commissione ha spiegato che il Parlamento, il Consiglio e lo stesso Consiglio hanno chiesto che la valutazione dell'impatto della tassazione del settore finanziario sia pronta prima dell'estate del 2011, e che pertanto la consultazione è stata avviata non appena sarà disponibile la versione inglese. Secondo la Commissione, la traduzione dei documenti nelle altre lingue avrebbe ritardato la consultazione e avrebbe reso impossibile valutare i riscontri ricevuti prima dell'estate.

5. Inoltre, la Commissione ha affermato che, a causa della sua natura tecnica, la consultazione era rivolta principalmente alle parti interessate del settore finanziario. Per questi motivi, la Commissione ha qualificato la sua pubblicazione in inglese come "una *mera soluzione pratica,*

date le circostanze ", ma ha chiarito che le parti interessate potrebbero presentare i loro contributi in qualsiasi lingua dell'UE.

6. Il denunciante non era soddisfatto della posizione della Commissione e si è rivolto al Mediatore l'11 marzo 2011.

Oggetto dell'indagine

7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e richieste individuate nella denuncia.

Asserzione:

La Commissione non ha garantito la pubblicazione del documento di consultazione sulla tassazione del settore finanziario in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Domanda:

La Commissione dovrebbe, in linea di principio, pubblicare i propri documenti di consultazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione o fornire ai cittadini una traduzione su richiesta.

8. Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Commissione di affrontare nel suo parere le seguenti questioni:

(i) Ha preso in considerazione la possibilità di tradurre il testo della consultazione in altre lingue del trattato dopo la pubblicazione? In senso affermativo, perché non lo ha fatto?

II) La Commissione ha preso in considerazione la possibilità di tradurre il documento di consultazione su richiesta dei cittadini? Ha ricevuto richieste di questo tipo?

(III) La Commissione ha preso in considerazione la possibilità di informare i cittadini che avrebbe accettato contributi in qualsiasi lingua del trattato? In senso affermativo, perché non lo ha indicato nel documento di consultazione?

IV) La Commissione ha ricevuto contributi alla sua consultazione dal grande pubblico? In caso affermativo, in quale lingua sono stati redatti?

9. Infine, il Mediatore ha informato la Commissione che le sarebbe grato se il parere della Commissione potesse fare specifico riferimento ai principi di uguaglianza e proporzionalità e commentare la pertinenza dell'articolo 10, paragrafo 3, [4] e dell'articolo 11, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea ("TUE").

10. In un'ulteriore corrispondenza, inviata al Mediatore il 18 maggio 2011, il denunciante ha affermato che il Mediatore dovrebbe chiedere alla Commissione di fornire informazioni sulla sua

politica generale in materia di consultazioni pubbliche e sull'esistenza di orientamenti generali al riguardo, in particolare dal punto di vista linguistico. Il Mediatore ha ritenuto che tali questioni rientrassero nell'ambito dell'indagine, come già annunciato al denunciante e alla Commissione.

L'inchiesta

11. Il 14 aprile 2011 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere sulle questioni di cui sopra.

12. Il 19 aprile, 13, 18 e 27 maggio, 17, 20 e 23 giugno 2011, il denunciante ha inviato ulteriore corrispondenza al Mediatore, fornendogli esempi di altre consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione nel frattempo, in diverse combinazioni linguistiche.

13. La Commissione ha presentato il suo parere in inglese il 15 luglio 2011 e il 1º agosto 2 011 ha fornito al Mediatore una traduzione nella lingua della denuncia, vale a dire lo spagnolo. Il 2 agosto il Mediatore ha trasmesso la traduzione spagnola al denunciante, invitandolo a presentare osservazioni al riguardo. Il denunciante lo ha fatto lo stesso giorno.

14. Il 24 novembre 2011 il Mediatore ha presentato alla Commissione un progetto di raccomandazione. Il 27 marzo 2012 la Commissione ha presentato il suo parere dettagliato sul progetto di raccomandazione del Mediatore. Il 3 aprile 2012 il denunciante ha presentato osservazioni sul parere dettagliato della Commissione.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. L'accusa di mancata pubblicazione del documento di consultazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e sostiene che la Commissione dovrebbe, in linea di principio, pubblicare i propri documenti di consultazione in tutte le suddette lingue o fornire traduzioni ai cittadini su richiesta

Argomenti presentati al Mediatore

15. Secondo il denunciante, pubblicando il documento solo in inglese, la Commissione ha violato la propria dichiarazione sulla governance del 2007 [6] , e in particolare il quarto punto, che afferma: *La Commissione si impegna a lavorare in modo aperto. Si sforza di comunicare attivamente ciò che fa e le decisioni che prende. Prima di avviare la legislazione e le politiche, la Commissione deve consultarsi ampiamente: la qualità della politica dell'UE dipende dalla garanzia di un'ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e di tutte le parti interessate lungo tutta la catena delle politiche. La Commissione si è impegnata a un approccio inclusivo nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e ha approvato una*

serie di norme minime interne per la consultazione delle parti interessate. "alla luce di questa dichiarazione della Commissione, il denunciante ha ritenuto che le politiche che riguardano tutti i cittadini dovrebbero essere oggetto di consultazioni dirette a tutti i cittadini e in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

16. Il denunciante ha inoltre ritenuto che la Commissione abbia violato i principi di apertura, trasparenza, buona amministrazione e non discriminazione e che limitasse la partecipazione dei cittadini. Il denunciante ha dato l'esempio di un'altra consultazione pubblica della Commissione sul Libro verde sull'IVA [7] . Quest'ultima consultazione mirava praticamente allo stesso gruppo destinatario della consultazione. Tuttavia, i documenti sono stati messi a disposizione in tutte le lingue del trattato.

17. Inoltre, il denunciante ha ritenuto che i motivi addotti dalla Commissione per pubblicare la consultazione esclusivamente in inglese non fossero validi. Le valutazioni d'impatto dovrebbero essere pianificate con sufficiente anticipo in modo da essere il più ampio, aperto e trasparente possibile. Non è accettabile per la Commissione invocare " *soluzioni pratiche* " che vanno contro i principi di apertura e trasparenza. Infine, il fatto che la Consultazione abbia una " *natura tecnica* " non è nemmeno una valida giustificazione, in quanto lo scopo della consultazione è, di fatto, politico (riesame della tassazione delle transazioni finanziarie) e alla fine colpirà i consumatori di prodotti finanziari.

18. In ulteriore corrispondenza, il denunciante ha informato il Mediatore in merito a diverse nuove consultazioni pubbliche avviate dalla Commissione su diversi argomenti. In particolare, il denunciante ha fatto riferimento alle consultazioni pubbliche riguardanti: (i) la revisione degli orientamenti sui finanziamenti pubblici alle reti a banda larga [8] ; (II) riforma del governo societario [9] ; III) le migliori pratiche per la cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza dell'UE nel settore delle concentrazioni [10] ; IV) ridurre l'uso di sacchetti di plastica [11] ; (V) piccole e medie imprese [12] ; (vi) possibilità di pesca [13] ; (VII) obblighi di comunicazione degli aiuti di Stato [14] ; (VIII) libera circolazione dei lavoratori [15] ; (IX) valutazione degli aiuti di Stato per le opere audiovisive [16] ; e x) la direttiva sulle qualifiche professionali [17] .

19. Il denunciante ha posto particolare enfasi sul fatto che la lingua o le lingue utilizzate dalla Commissione non erano le stesse in tutti i casi [18] . Ha affermato che gli esempi forniti al Mediatore " *mostrano la politica errata e arbitraria seguita dalla Commissione per quanto riguarda le consultazioni pubbliche, che mette in discussione e mette in pericolo i principi di apertura, trasparenza, buona amministrazione e non discriminazione* ". Secondo il denunciante, ciò ha dimostrato che la Commissione non dispone né di una politica né di orientamenti chiari sulle questioni linguistiche nelle procedure di consultazione.

20. Il denunciante ha sostenuto i) che tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto di partecipare alle politiche pubbliche previste dalla Commissione e ii) che i cittadini non possono avvalersi di tale diritto a meno che non abbiano " *effettiva conoscenza della consultazione* ". Ciò non è possibile se le consultazioni sono disponibili solo in una lingua o in poche lingue. Le eccezioni al principio generale secondo cui tutte le consultazioni dovrebbero essere pubblicate in tutte le lingue

dell'UE dovrebbero essere interpretate e applicate rigorosamente. È contraddittorio affermare che una consultazione pubblica si rivolge *al "pubblico* " e allo stesso tempo la rende disponibile in una sola lingua.

21. Nel suo parere, la Commissione ha riconosciuto che " *la barriera linguistica può costituire un ostacolo per i cittadini a partecipare alle consultazioni pubbliche* ". "La Commissione si impegna a favore del multilinguismo per quanto riguarda le consultazioni pubbliche e si adopera costantemente per migliorare la situazione al riguardo. Tuttavia, tale obiettivo può essere raggiunto solo " *nei limiti delle risorse disponibili* " e, in alcuni casi, " *entro certi limiti di tempo* ". La Commissione ha fatto riferimento alla sua comunicazione sulle consultazioni pubbliche [19] e ha affermato che, a suo avviso, riflette sufficientemente sia i principi di uguaglianza e proporzionalità, sia l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Tale comunicazione non prevede che i documenti di consultazione siano tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

22. Per quanto riguarda la consultazione, il suo tema è stato annunciato sul sito web *"La tua voce in Europa* " [20] in tutte le lingue ufficiali dell'UE. L'invito a presentare contributi è stato fatto anche in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Ciò è stato ritenuto sufficiente per indicare che le osservazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE sono benvenute. Inoltre, la pagina Consultazione è disponibile in inglese, francese e tedesco.

23. Tuttavia, il documento di consultazione stesso è stato pubblicato solo in inglese, a causa di vincoli di tempo. La questione della tassazione del settore finanziario è una priorità molto alta nell'agenda delle istituzioni europee. Nella sua comunicazione sulla tassazione del settore finanziario, la Commissione si è impegnata a effettuare una valutazione d'impatto globale entro l'estate del 2011, nel quadro della quale è stata avviata la consultazione. A causa del periodo di consultazione di otto settimane, è stato pubblicato immediatamente dopo l'accordo sul testo inglese.

24. Una traduzione del documento in tutte le lingue ufficiali dell'Unione avrebbe ritardato notevolmente la sua pubblicazione e avrebbe reso impossibile la finalizzazione della valutazione d'impatto entro l'estate. Questo è anche il motivo per cui il documento non è stato tradotto su richiesta di singoli cittadini.

25. In questo contesto, una pubblicazione in inglese è stata considerata una soluzione pratica, tenendo presente che le parti interessate possono presentare i loro contributi nella rispettiva lingua dell'UE. La Commissione ha ricevuto contributi in altre lingue, quali spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Tutti i contributi sono stati trattati su base di parità e sono stati ugualmente riflessi nell'analisi della consultazione. Non c'è stata discriminazione su base linguistica.

26. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato di mantenere la sua posizione iniziale e ha sostenuto che le ragioni addotte dalla Commissione erano inaccettabili. Il denunciante ha ritenuto assurdo aspettarsi che i cittadini rispondano alle consultazioni pubbliche in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE se in precedenza non sono stati in grado di leggere o comprendere il

documento di consultazione pertinente nella propria lingua. Il denunciante è inoltre in disaccordo con il punto di vista della Commissione secondo cui il trattato non impone l'obbligo di tradurre i documenti di consultazione in tutte le lingue dell'UE. A suo parere, si tratta di un'interpretazione errata che non tiene conto del diritto fondamentale alla partecipazione del pubblico agli affari dell'Unione.

27. Inoltre, il denunciante ha sottolineato che il parere della Commissione si riferiva solo alla consultazione concreta sulla tassazione delle transazioni finanziarie, ma non rispondeva alle " *domande del Mediatore concernenti le consultazioni pubbliche in generale".* Ha affermato che, come dimostrano gli esempi forniti al Mediatore nella sua ulteriore corrispondenza, la politica linguistica della Commissione è molto restrittiva, limita il diritto fondamentale dei cittadini di partecipare agli affari pubblici dell'Unione ed è chiaramente discriminatoria. Il denunciante ritiene che la politica della Commissione costituisca una cattiva amministrazione sistemica.

La valutazione del Mediatore che porta al progetto di raccomandazioni

a) Per quanto riguarda la consultazione

28. La posizione del Mediatore è che, per quanto riguarda la comunicazione esterna delle istituzioni europee con i cittadini, sarebbe ideale che il materiale destinato a tali scopi sia pubblicato in tutte le lingue ufficiali. Affinché tale comunicazione esterna sia efficace, è necessario che i cittadini comprendano le informazioni fornite loro dalle istituzioni [21] .

29. Tuttavia, quando la " *comunicazione esterna* " è un mezzo per consentire ai cittadini europei di partecipare al processo decisionale, il multilinguismo diventa un presupposto essenziale per l'effettivo esercizio del diritto democratico dei cittadini di essere informati su questioni e questioni che possono portare ad un'azione legislativa. Come giustamente sottolineato dal denunciante, non è ragionevole aspettarsi che i cittadini europei partecipino a una consultazione, il cui contenuto potrebbe non comprendere in primo luogo.

30. Alla luce del fatto che, come ha affermato la Commissione, la tassazione del settore finanziario è della massima priorità per tutte le istituzioni dell'UE, sarebbe sembrato auspicabile garantire la più ampia partecipazione pubblica possibile al fine di legittimare il processo di consultazione. Inoltre, come ha sottolineato il denunciante, nonostante il suo carattere " *tecnico* ", l'argomento era di diretto interesse per grandi settori della società, dal momento che le potenziali imposte sulle transazioni finanziarie saranno probabilmente trasferite ai consumatori dalle entità finanziarie, sotto forma di costi bancari o altri oneri.

31. Nel caso di specie, tutti i cittadini dell'Unione potevano effettivamente accertare che la Commissione avesse avviato una consultazione sulla tassazione del settore finanziario, per la quale la data di chiusura era il 19 aprile 2011. Come ha affermato la Commissione e il Mediatore potrebbe verificare, il sito web *Your Voice in Europe* contiene infatti, nelle 23 lingue

ufficiali dell'Unione, un elenco dei titoli di tutte le consultazioni avviate, compreso quello relativo all'oggetto della presente denuncia. Tuttavia, dato che la pagina della consultazione era disponibile solo in queste tre lingue, solo i cittadini dell'UE di lingua inglese, francese o tedesca potevano ottenere ulteriori dettagli riguardanti, ad esempio, le modalità di presentazione dei loro contributi. Inoltre, poiché il documento di consultazione è stato redatto solo in inglese, solo i cittadini dell'UE che parlano inglese potevano effettivamente prendere conoscenza del contenuto effettivo della consultazione, della sua motivazione, dei problemi sollevati e delle misure previste.

32. È quindi innegabile che solo un numero limitato di cittadini dell'UE possa, di fatto, esercitare il loro diritto " *di partecipare alla vita democratica dell'Unione* ", come previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE. Di conseguenza, le " *ampie consultazioni* " di cui all'articolo 11, paragrafo 3, TUE si sono limitate alle *"parti interessate* " di lingua inglese. I cittadini non anglofoni sono stati quindi esclusi *ab initio* da questo esercizio democratico.

33. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato di aver ricevuto contributi in lingue diverse dall'inglese, vale a dire spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Sebbene tale affermazione non risponda con precisione alla seconda parte dell'interrogazione del Mediatore (iv), vale a dire, in cui le lingue del Trattato la Commissione ha ricevuto contributi dal grande pubblico , non è neppure sufficiente dimostrare che i singoli cittadini abbiano effettivamente contribuito alla consultazione, nonostante il fatto che non sia stata pubblicata nella propria lingua.

34. Da un lato, è impossibile stabilire quanti cittadini sono stati, in effetti, dissuasi dal presentare contributi in quanto il documento non era disponibile nella loro lingua. D'altra parte, secondo la ricerca del Mediatore [22] , su un totale di 16 contributi dei cittadini a questa consultazione, 11 erano in inglese (circa il 70 %) e il resto erano in francese o tedesco, cioè nelle lingue in cui sono state fornite alcune informazioni supplementari sulla pagina web della consultazione. Nessuno dei contributi ricevuti dal grande pubblico sembra essere nelle altre lingue citate dalla Commissione. Inoltre, il Mediatore ha letto diversi contributi alla consultazione e potrebbe accertare che alcuni dei contributori abbiano espresso il loro disaccordo con la decisione della Commissione di pubblicare il documento di consultazione solo in inglese.

35. Secondo il Mediatore, ciò dimostra che, anche quando i cittadini dell'UE possono effettivamente partecipare alla consultazione, le restrizioni linguistiche sono ancora percepite come una disparità di trattamento tra coloro che non parlano la lingua scelta dalla Commissione per la sua consultazione. La Commissione stessa ha riconosciuto, a suo parere, che l'ostacolo linguistico può effettivamente costituire un ostacolo al diritto dei cittadini di partecipare alle sue consultazioni pubbliche.

36. Al punto 82 della sentenza *Kik* [23] , il Tribunale (divenuto Tribunale) ha dichiarato che i riferimenti del Trattato relativi all'uso delle lingue non possono essere considerati come attestanti un principio generale del diritto dell'Unione che conferisce ad ogni cittadino il diritto di avere, in ogni caso, una versione di tutto ciò che possa incidere sui suoi interessi redatti nella sua lingua [24] . Ne consegue che possono sussistere circostanze in cui tale diritto non può essere applicato. Essi dovrebbero, tuttavia, essere limitati e giustificati in ogni occasione [25] .

In altre parole, la disparità di trattamento è consentita qualora vi sia una giustificazione ragionevole e obiettiva per esso. Nel caso di specie, la Commissione ha invocato a) la natura tecnica della consultazione; e (b) la sua urgenza come motivi per pubblicare il documento solo in inglese. Si pone quindi la questione se i motivi forniti dalla Commissione siano sufficienti a giustificare le restrizioni linguistiche nel caso di specie.

37. Per quanto riguarda la natura tecnica della consultazione, il Mediatore ha osservato che la Commissione ha menzionato questo aspetto nella sua risposta al denunciante in data 11 marzo 2011, ma non lo ha ribadito nel suo parere. Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione abbia abbandonato tale argomento e non abbia preso posizione al riguardo.

38. La Commissione ha fatto riferimento, nel suo parere, alle " *risorse disponibili* " che limitano i suoi sforzi per migliorare il multilinguismo nelle consultazioni pubbliche. Il Mediatore non ha ritenuto che questi termini vaghi siano sufficienti a giustificare i possibili vincoli finanziari della Commissione nell'applicazione del principio del multilinguismo nel caso di specie.

39. Nella misura in cui la Commissione ha invocato motivi di urgenza per sostenere la sua posizione, il Mediatore ha ritenuto che tali considerazioni non possano essere sufficienti a consentire alla Commissione di ignorare completamente gli obiettivi di partecipazione e trasparenza sanciti dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE, a meno che le difficoltà che avrebbe dovuto affrontare nel dare piena efficacia a tali disposizioni non fossero insormontabili. Secondo il Mediatore, non è stato accertato che ciò avvenisse. In ogni caso, anche se così fosse, la ragione della Commissione per non tradurre nulla in nessuna lingua in nessuna fase del processo di consultazione è chiaramente sproporzionata.

40. Infatti, sebbene la pubblicazione del documento fosse urgente e doveva essere completata non appena fosse stato raggiunto un accordo sul testo inglese, argomento che il Mediatore non ha contestato, la Commissione avrebbe potuto comunque garantire che i cittadini non anglofoni potessero parteciparvi. In particolare, la Commissione avrebbe potuto almeno fornire ai cittadini, anche dopo la pubblicazione, ma comunque entro il termine sufficiente che consentisse loro di inviare risposte, una traduzione di parti essenziali del documento di consultazione in tutte le lingue del trattato. Per lo meno, la Commissione avrebbe potuto fornire le informazioni di base disponibili sulla pagina web della consultazione in inglese, francese e tedesco, in tutte le lingue del trattato. Un'altra soluzione sarebbe stata quella di fornire ai cittadini una traduzione su richiesta .

41. Se si fosse avvalso di uno di questi mezzi, la Commissione avrebbe potuto evitare ritardi nell'avvio della consultazione, poiché la traduzione sarebbe stata fornita *a posteriori* . Inoltre, le traduzioni su richiesta avrebbero ridotto al minimo gli sforzi necessari, in termini di costi e risorse umane, in quanto sarebbero state fornite solo nelle lingue per le quali è stata presentata una richiesta. Secondo il parere della Commissione, non sembra che abbia preso in considerazione nessuna di queste alternative. Al contrario, in risposta alla prima parte dell'interrogazione (ii) del Mediatore, la Commissione ha affermato che " *la* consultazione [C] [*non è stata] tradotta su richiesta"* , a causa dei vincoli di tempo sopra menzionati. Purtroppo, la

Commissione non ha chiarito, poiché il Mediatore le aveva chiesto, se avesse effettivamente ricevuto richieste di traduzione.

42. Inoltre, il Mediatore non aveva dubbi sul fatto che l'avvio del documento in inglese escludesse automaticamente solo un numero significativo di potenziali contributori dalla partecipazione effettiva alla consultazione, in quanto non lo comprendevano. Questo avrebbe potuto essere discriminatorio. Il Mediatore ha osservato che la Commissione non ha esaminato, a suo parere, l'argomentazione del denunciante al riguardo. La Commissione si è invece limitata ad affermare che non vi era alcuna discriminazione tra i contributi su base linguistica. Tuttavia, l'oggetto di tale denuncia non era una presunta discriminazione dei contributi , ma di potenziali contributori , in una fase molto precoce del processo di consultazione.

43. Secondo il Mediatore, il campo di applicazione di cui sopra dimostra che la Commissione i) ingiustificatamente e ii) ha limitato in modo sproporzionato il diritto dei cittadini non anglofoni di essere consultati. Si trattava di un caso di cattiva amministrazione.

44. Dato che, al termine della sua indagine sulla denuncia, la consultazione era già chiusa, non era più possibile per il Mediatore cercare una soluzione che avrebbe eliminato il caso di cattiva amministrazione di cui sopra e avrebbe soddisfatto il denunciante, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore [26] . Tuttavia, poiché la questione generale alla base della denuncia in esame aveva chiare implicazioni generali e, in quanto tale, potrebbe essere sanata per il futuro, il Mediatore ha presentato il primo progetto di raccomandazione riportato di seguito.

B) Per quanto riguarda la pratica linguistica generale nelle procedure di consultazione

45. All'inizio, il Mediatore ha ricordato che il trattato di Lisbona rafforza il diritto dei cittadini e delle associazioni di partecipare alla vita democratica dell'Unione [27] . Richiede inoltre che le istituzioni dell'Unione mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le organizzazioni rappresentative e la società civile. Lo svolgimento di un " *dialogo regolare* " implica, secondo il Mediatore, un autentico dibattito sulla politica con la società civile. Il primo passo a tal fine consiste nell'informare e consultare questi ultimi in merito a potenziali iniziative. È proprio in questa fase che la Commissione è chiamata a svolgere un ruolo essenziale attraverso le sue consultazioni pubbliche.

46. Va da sé che il multilinguismo è, allo stesso tempo, il mezzo che consente alla Commissione di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nelle sue consultazioni pubbliche e la garanzia che la società civile nel suo insieme possa controllare la coerenza e la trasparenza delle attività dell'Unione.

47. Sebbene la Commissione non abbia fornito una risposta chiara e precisa alla richiesta contenuta nell'indagine del Mediatore, dal contenuto generale del parere della Commissione, il Mediatore ha dedotto che, a suo avviso, il principio del multilinguismo nelle consultazioni

pubbliche si applica in funzione delle " *risorse disponibili* " e dei " *limiti temporali* ". Tuttavia, né il contenuto del parere della Commissione, né gli esempi di consultazioni pubbliche analizzati dal Mediatore nel corso della presente indagine chiariscono i) le circostanze in cui tali presunte eccezioni possono essere applicate; e, cosa più importante, ii) le garanzie disponibili per i cittadini.

48. In primo luogo, il Mediatore ha ritenuto che la dichiarazione della Commissione secondo cui la comunicazione sulle consultazioni a) " *rispecchi* in *misura sufficiente i principi di uguaglianza e proporzionalità e i pertinenti articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea* " e (b) non richieda che i documenti di consultazione siano pubblicati in tutte le lingue del trattato è del tutto deludente.

49. Da un lato, è difficile capire in che modo i principi e gli articoli summenzionati possano essere considerati rispettati in relazione a una questione che non è nemmeno menzionata nella comunicazione.

50. D'altro canto, il fatto che la comunicazione non contenga disposizioni relative alle lingue utilizzate nelle consultazioni pubbliche non rende certo superflua la questione. Il corollario di questa situazione è piuttosto che gli aspetti essenziali di una procedura di consultazione non sono debitamente presi in considerazione in tale comunicazione, anche se dovrebbero esserlo.

51. In secondo luogo, il Mediatore potrebbe accertare che il portale *La Vostra voce in Europa* , che è " *il punto di accesso unico della Commissione europea* " *a un'ampia gamma di consultazioni, discussioni e altri strumenti* , che consentono ai cittadini di *svolgere un ruolo attivo nel processo di elaborazione delle politiche europee* , non contiene spiegazioni complete sul motivo per cui i documenti di consultazione non sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

52. Mentre è vero che la homepage contiene una sezione intitolata " Perché alcune informazioni non sono nella mia lingua? [Link]", l'unico riferimento alle consultazioni afferma che "[i] *n particolare, i documenti di consultazione destinati a un pubblico specializzato non sono necessariamente pubblicati in tutte le lingue. Le risposte sono tuttavia accettabili in tutte le lingue dell'UE, salvo diversa indicazione esplicita sui documenti di consultazione stessi.* "Le restanti spiegazioni, disponibili tramite un link alle domande più frequenti riguardanti il portale Europa [28] , sono generiche e si riferiscono principalmente alla lingua delle informazioni contenute in tale sito web. Tuttavia, non sono fornite informazioni specifiche per quanto riguarda le consultazioni.

53. Il Mediatore ha quindi dubitato che la Commissione abbia una politica linguistica chiara in materia di consultazioni pubbliche. Questo dubbio è stato rafforzato dagli esempi di consultazione forniti dal denunciante nella sua ulteriore corrispondenza al Mediatore. Tali esempi dimostrano che la Commissione utilizza una varietà di combinazioni linguistiche nelle sue consultazioni pubbliche, che non necessariamente seguono un modello prevedibile.

54. Infatti, sebbene l'argomento (cioè il titolo) della consultazione sia sempre disponibile in tutte

le lingue dell'UE su *Your Voice in Europe* , solo una delle 11 pagine web di consultazione fornite dal denunciante è disponibile in tutte le lingue del trattato (vale a dire quella sul governo societario). Per quanto riguarda il resto, tre sono disponibili in inglese, francese e tedesco (ossia consultazioni sul futuro dell'IVA, sulla libera circolazione dei lavoratori e sulle qualifiche professionali) e sette solo in inglese. Questa situazione chiaramente non è in linea con la posizione consolidata del Mediatore [29] secondo cui una buona amministrazione richiede che, per quanto possibile , le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE forniscano informazioni ai cittadini nelle loro lingue.

55. Inoltre, non è chiaro se siano pubblicate solo consultazioni specificamente mirate in un numero limitato di lingue dell'UE, come indicato sul portale *Your Voice in Europe* . Ad esempio, il documento di consultazione sulla libera circolazione dei lavoratori era disponibile solo in inglese, anche se riguardava un aspetto fondamentale della cittadinanza dell'UE, che riguardava quindi intrinsecamente tutti i cittadini dell'UE. Analogamente, la consultazione sulla riduzione dell'uso di sacchetti di plastica, specificamente rivolta *al "pubblico* " e alla quale era evidente che molti cittadini avrebbero contribuito a causa dell'argomento "di *buon senso* " in questione, è stata pubblicata solo in inglese. Lo stesso dicasi per la consultazione sulle piccole e medie imprese, mentre il documento di consultazione sui finanziamenti pubblici alle reti a banda larga, il cui gruppo di destinatari era costituito da "[m] *Stati membri, autorità pubbliche, operatori di comunicazione elettronica, investitori di reti a banda larga"* , è stato pubblicato in tutte le lingue dell'UE.

56. Il Mediatore ha pertanto concluso che i criteri utilizzati dalla Commissione per ridurre il numero di lingue dell'UE in cui pubblica le sue consultazioni pubbliche non sono chiari.

57. Ne consegue che, per quanto riguarda la politica di consultazione pubblica della Commissione, le reiterate eccezioni ai principi di partecipazione democratica dei cittadini al processo decisionale e di ampia consultazione da parte della Commissione, sancite dall'articolo 10, paragrafo 3, e dall'articolo 11, paragrafo 3, TUE, non sono state o non sono state dimostrate oggettive, giustificate e proporzionate. Si trattava di un caso di cattiva amministrazione.

58. Dato che spetta alla Commissione porre fine a un caso di cattiva amministrazione individuato dal Mediatore, che colpisce i cittadini in generale, il Mediatore ha formulato il secondo progetto di raccomandazione riportato di seguito.

I progetti di raccomandazioni del Mediatore erano i seguenti:

" *1. La Commissione dovrebbe, in linea di principio, pubblicare i propri documenti di consultazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione o fornire ai cittadini una traduzione su richiesta. A tal fine, la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che il trattato di Lisbona ha posto particolare enfasi sul diritto della società civile di partecipare alla vita democratica dell'Unione.*

2. Inoltre, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti chiari, obiettivi e ragionevoli sull'uso delle lingue del trattato nelle sue consultazioni pubbliche, tenendo presente che qualsiasi

restrizione ai principi della partecipazione democratica dei cittadini al processo decisionale e di un'ampia consultazione da parte della Commissione, sanciti dall'articolo 10, paragrafo 3, e dall'articolo 11, paragrafo 3, TUE, deve essere giustificata e proporzionata. Tali orientamenti dovrebbero essere pubblici e facilmente accessibili. La Commissione potrebbe includerli tra i suoi eccellenti principi generali e norme minime per la consultazione delle parti interessate o, almeno, sul sito web "La tua voce in Europa ".

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo i suoi progetti di raccomandazioni

Parere dettagliato della Commissione

59. Nel suo parere dettagliato sul progetto di raccomandazioni, la Commissione ha dichiarato di dover dare priorità alla sua attività di traduzione alla luce dell'importanza e dell'urgenza delle sue diverse attività e delle risorse umane e di bilancio disponibili. Il bilancio di traduzione è congelato e probabilmente lo rimarrà. Una volta adempiuti gli obblighi giuridici, come la traduzione di testi legislativi, la Commissione continua a dare priorità alla sua attività di traduzione tra le esigenze concorrenti, in modo da sfruttare al meglio le risorse disponibili. Sebbene né i trattati né il regolamento n. 1/1958 [30] che stabilisce le lingue che devono essere utilizzate dalla Comunità economica europea hanno stabilito l'obbligo giuridico di tradurre tutti i documenti pubblici, la Commissione ha fatto una scelta politica per aumentare la trasparenza e migliorare l'elaborazione delle politiche, traducendo " *gran parte del suo lavoro al di là della sfera legislativa* ".

60. La comunicazione della Commissione sulle consultazioni pubbliche opera una distinzione tra le consultazioni avviate dalla Commissione prima dell'adozione di una proposta legislativa e il successivo processo decisionale formalizzato e obbligatorio a norma dei trattati. La stessa Corte di giustizia ha dichiarato che non esiste un principio generale del diritto dell'Unione secondo cui ogni cittadino dovrebbe disporre di una versione di qualsiasi documento che possa riguardarlo in qualsiasi circostanza. Inoltre, la pubblicazione di una consultazione non equivale a " *inviare* " un documento ai cittadini ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1/1958. I cittadini, tuttavia, hanno il diritto di presentare i loro contributi in qualsiasi lingua ufficiale.

61. Una situazione analoga si verifica in relazione alle informazioni pubblicate sul sito web della Commissione. La Commissione cerca di rendere tali informazioni disponibili nel maggior numero possibile di lingue, pur trovando un equilibrio tra costi e benefici di tali traduzioni, la cui fornitura va al di là dei suoi obblighi giuridici. La scelta della lingua dipende da vari fattori, come la natura delle informazioni, l'urgenza, la pertinenza e il pubblico di destinazione. La comunicazione della Commissione sulle consultazioni pubbliche prevede già che il metodo utilizzato e la portata della consultazione siano proporzionati al suo impatto e ai suoi vincoli specifici.

62. Per quanto riguarda la proposta del Mediatore di fornire traduzioni su richiesta, la

Commissione ha ritenuto che, su richiesta di un unico cittadino, non sarebbe efficiente o economico tradurre i documenti di consultazione destinati a un vasto pubblico. Inoltre, ciò implicherebbe la priorità di una lingua particolare rispetto a un'altra. La scelta della lingua appartiene all'istituzione ed è raggiunta sulla base di una serie di fattori legati alla consultazione. Non può dipendere dalle singole richieste. La Commissione sta inoltre lavorando a un nuovo servizio di traduzione automatica che potrebbe contribuire, a partire dalla fine del 2013, ai servizi offerti o sostenuti dalla Commissione ai cittadini e agli Stati membri.

63. In sintesi, la Commissione ha ritenuto che la sua attuale politica di traduzione non limiti in alcun modo il diritto dei cittadini basati sul trattato di partecipare alla vita democratica dell'Unione. I cittadini hanno pari accesso al processo decisionale, dal momento che le proposte della Commissione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali. I documenti preparatori interni sono forniti ai parlamenti europei e nazionali nella versione linguistica utilizzata dalla Commissione. Per quanto riguarda il diritto a ampie consultazioni, il TUE fa riferimento a " *le parti interessate* ", espressione deliberatamente restrittiva che consente alla Commissione di non rivolgere tutte le sue consultazioni a tutti i cittadini. Infine, la trasparenza per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti funziona allo stesso modo, vale a dire, l'accesso è sempre dato alle versioni linguistiche esistenti dei documenti richiesti.

64. La Commissione ha tuttavia preso atto delle osservazioni del Mediatore in merito alle incoerenze nell'uso delle lingue ufficiali nelle sue consultazioni pubbliche. Per porre rimedio a questa situazione, la Commissione si è impegnata ad adoperarsi per una politica linguistica più coerente, conformemente alle priorità stabilite nella comunicazione relativa alle traduzioni [31] .

Osservazioni del denunciante

65. Nelle sue osservazioni sul parere circostanziato della Commissione, il denunciante ha ricordato i principi democratici sanciti dall'articolo 9 [32] , dall'articolo 10, paragrafo 3, e dall'articolo 11, paragrafo 3, del TUE e ha affermato che semplici ragioni economiche non possono consentire alla Commissione di derogarvi. Se il problema è il denaro, la Commissione potrebbe prendere in considerazione l'eliminazione di potenziali costi superflui.

Valutazione del Mediatore dopo i suoi progetti di raccomandazioni

66. Il Mediatore ha letto attentamente il parere dettagliato della Commissione, ma non è convinto dalle sue argomentazioni. Il Mediatore concorda con la Commissione sul fatto che la pubblicazione di proposte legislative in tutte le lingue è necessaria per consentire ai cittadini di esercitare il loro " *diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione* " (articolo 10, paragrafo 3, TUE). Tuttavia, il Mediatore non può accettare che tale pubblicazione sia sufficiente a garantire tale diritto. Al contrario, è nella fase precedente, cioè quando la mente della Commissione non è stata ancora formulata e le sue proposte non sono ancora state adottate in quanto tali, che i cittadini dovrebbero essere chiamati a partecipare e a esprimere il loro punto

di vista in merito alla futura legislazione e, in tal modo, avere un impatto sul processo decisionale nell'Unione. Il diritto dell'UE e i diritti che concede ai cittadini dell'UE non sono destinati a rimanere lettera morta. È difficile immaginare come i cittadini possano effettivamente godere di un diritto garantito dal Trattato e avere voce diretta negli affari dell'Unione, se sono consapevoli della posizione della Commissione solo una volta che è stata istituita e il processo legislativo formale è iniziato. Ciò potrebbe essere possibile, in una certa misura, per le organizzazioni di lobbying dotate di risorse adeguate che rappresentano specifici gruppi di interesse, ma non per la stragrande maggioranza dei cittadini comuni.

67. Il Mediatore non è nemmeno convinto dei riferimenti della Commissione ai suoi obblighi giuridici in tale contesto. Il Mediatore riconosce che l'articolo 11, paragrafo 3, TUE fa effettivamente riferimento a consultazioni con " *parti interessate* " e che, in alcuni contesti, questa frase si riferisce a gruppi specifici piuttosto che a tutti i cittadini. Tuttavia, come indicato nei progetti di raccomandazioni del Mediatore (cfr. punto 55 supra), in alcune consultazioni pubbliche le "parti interessate" sono, secondo la Commissione, i cittadini europei in generale. Anche tali consultazioni, tuttavia, sono talvolta pubblicate in una sola lingua ufficiale o in poche lingue ufficiali.

68. Inoltre, secondo il Mediatore, i requisiti specifici di cui all'articolo 11, paragrafo 3, non dovrebbero essere letti come restrittivi delle disposizioni più generali del titolo II del TUE, in particolare dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 1, che esprimono chiaramente l'intenzione di rafforzare la democrazia e la partecipazione pubblica agli affari dell'Unione. L'obbligo della Commissione di consentire a tutti i cittadini di informarsi sull'argomento delle sue consultazioni pubbliche deriva quindi direttamente dai principi democratici su cui si fonda l'Unione.

69. In questa prospettiva, inoltre, i vincoli di risorse e di bilancio non possono giustificare *sistematicamente* l'onere per i cittadini stessi di pagare i documenti di consultazione da tradurre se desiderano partecipare alla vita democratica dell'Unione attraverso le consultazioni pubbliche della Commissione. Il Mediatore mantiene pertanto il suo **punto di vista, come espresso nel progetto di raccomandazioni, secondo cui "la Commissione dovrebbe garantire che tutti i cittadini europei siano in grado di comprendere le sue consultazioni pubbliche, che dovrebbero, in linea di principio, essere pubblicate in tutte le lingue ufficiali** ".

70. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude con rammarico che la Commissione non ha dimostrato una reale volontà di garantire che tutti i **cittadini europei siano in grado di comprendere le sue consultazioni pubbliche, che dovrebbero, in linea di principio, essere pubblicate in tutte le lingue del trattato, né (ii) presentare una** giustificazione convincente e accettabile per limitare l'uso delle lingue del trattato nelle sue procedure di consultazione. La Commissione perpetua quindi i casi di cattiva amministrazione individuati nei paragrafi 43 e 57 del progetto di proposta di raccomandazione del Mediatore.

71. Dato che il diritto dei cittadini di partecipare agli affari dell'Unione europea è un aspetto essenziale del funzionamento democratico dell'Unione, della sua apertura e trasparenza e, in

ultima analisi, della cittadinanza europea in quanto tale, il Mediatore avrebbe ritenuto che il caso in esame meritasse una relazione speciale al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del suo statuto [33] . Tuttavia, il Mediatore osserva che, il 14 giugno 2012, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su " *Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue ufficiali dell'UE* " [34] *, del quale "[u] esorta la Commissione a garantire che il diritto di ogni cittadino dell'UE di rivolgersi alle istituzioni dell'UE in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE sia pienamente rispettato e attuato garantendo che le consultazioni pubbliche siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, che tutte le consultazioni siano trattate allo stesso modo e che non vi sia alcuna discriminazione linguistica tra le consultazioni".* In tali circostanze, una relazione speciale nel caso di specie sembra superflua.

74. Il Mediatore conclude pertanto la sua indagine sulla presente denuncia con l'osservazione critica che segue.

B. L'osservazione critica del Mediatore

Il Mediatore chiude la sua indagine sulla presente denuncia con la seguente osservazione critica:

La Commissione dovrebbe garantire che tutti i cittadini europei siano in grado di comprendere le sue consultazioni pubbliche, che dovrebbero, in linea di principio, essere pubblicate in tutte le lingue ufficiali. L'incapacità di farlo è un caso di cattiva amministrazione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione. Il Mediatore invierà inoltre una copia della decisione al Presidente del Parlamento europeo, affinché il Parlamento possa tenerne conto nel trattare la risposta della Commissione alla sua risoluzione del 14 giugno 2012. Informerà inoltre il Parlamento del seguito dato dalla Commissione all'osservazione critica.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 4 ottobre 2012

[1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la tassazione del settore finanziario (COM/2010/549), disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/com_2010_0549_en.pdf [Link]

[2] http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2011_02_financial_sector_taxation_en.htm [Link]

[3] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/financial_sector/consultation [Link]

[4] *Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nel modo più aperto e più vicino possibile al cittadino* .

[5] " *La Commissione europea svolge ampie consultazioni con le parti interessate al fine di garantire la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione".*

[6] Dichiarazione sulla governance della Commissione europea del 30 maggio 2007, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/doc/governance_statement_en.pdf [Link]

[7] Libro verde sul futuro dell'IVA — Verso un sistema IVA più semplice, solido ed efficiente, disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.html [Link]

[8] http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_broadband_guidelines/index_en.html [Link]

[9] http://ec.europa.eu/news/business/110427_en.html [Link]

[10] http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_merger_best_practices/index_en.html [Link]

[11] Consultazione sulle opzioni per ridurre l'uso di borse di plastica e opzioni per migliorare i requisiti di biodegradabilità di cui alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e la visibilità dei prodotti di imballaggio biodegradabili per i consumatori. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.html [Link]

[12] Consultazione pubblica: Small Business, Big World — Una nuova partnership per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali. Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/listening-stakeholders/public-consultation-sme-support/index_en [Link]

[13] http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/fishing_opportunities/index_en.html [Link]

[14] Consultazione sulla modifica degli obblighi di comunicazione degli aiuti di Stato, disponibile

all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_reporting_obligations/index_en.html [Link]

[15] Consultazione sulle iniziative dell'UE per l'applicazione delle norme dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, consultabile all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&consultId=8&visib=0&furtherConsult=yes&langId=en [Link]

[16] http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/index_en.html [Link]

[17] Consultazione: Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali, disponibile all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/professional_qualifications_directive [Link]

[18] Le lingue utilizzate dalla Commissione erano le seguenti: (i) annuncio in inglese, documento di consultazione in tutte le lingue dell'UE; (II) documento di annuncio e consultazione in tutte le lingue dell'UE; III) documento di annuncio e consultazione in inglese; IV) documento di annuncio e consultazione in inglese; (V) documento di annuncio e consultazione in inglese; (vi) annuncio in inglese, documento di consultazione in tutte le lingue dell'UE; (VII) annuncio in inglese, documento di consultazione in tutte le lingue dell'UE; (VIII) annuncio in inglese, francese e tedesco, documento di consultazione in inglese; (IX) annuncio in inglese, documento di consultazione in tutte le lingue dell'UE; (x) annuncio in inglese, francese e tedesco, documento di consultazione in tutte le lingue dell'UE.

[19] Comunicazione della Commissione: Verso una cultura rafforzata della consultazione e del dialogo — Principi generali e norme minime per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione (COM(2002)704) dell'11 dicembre 2002.

[20] http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2011/index_en.html [Link]

[21] V. la decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 871/2006/(BB)MHZ, punto 2.9.

[22] http://circa.europa.eu/Public/irc/taxud/consultation_taxation/library [Link]

Causa T-120/99, *Kik/UAMI* (Racc. pag. II-2235, punto 64). La Corte di giustizia ha confermato la presente sentenza in sede di impugnazione: Causa C-361/01, *Kik/UAMI* , Racc. 2003, pag. I-8283, punto 83.

[24] Il Tribunale ha ribadito quanto precede nelle sue sentenze più recenti nella causa T-205/07 *Italia/Commissione* , sentenza del 3 febbraio 2011, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50, e nelle cause riunite T-156/07 e T-232/07, *Spagna/Commissione* , sentenza del 13 settembre 2010, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53 (nell'originale francese): " *...ainsi qu'il a déjà été jugé par la Cour, les nombreuses références dans le traité CE à l'emploi des langues ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d'un principe général de*

droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait sensitive d'affecter ses intérêts soit rédigéns sangue en toutes circonstances".

[25] Conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro nella causa C-160/03, punto 38.

[26] " *Per quanto possibile, il Mediatore cerca una soluzione con l'istituzione o l'organo interessato per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare la denuncia".*

[27] Al riguardo, cfr. la presentazione del Mediatore al briefing sulle politiche per la colazione del Centro per le politiche europee, tenutasi a Bruxelles il 23 maggio 2011. Disponibile all'indirizzo: http://www.ombudsman.europa.eu [Link]

[28] http://europa.eu/abouteuropa/faq/index_en.html [Link]

[29] Cfr. le decisioni del Mediatore nei casi 939/99/ME, 1146/2001/IP e la sua relazione speciale al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea nel caso 1487/2005/GG, tutte disponibili sul sito www.ombudsman.europa.eu.

[30] Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

[31] Comunicazione alla Commissione: Traduzione nella Commissione — Rispondendo alle sfide del 2007 e oltre (SEC(2006)1489).

[32] " *In tutte le sue attività, l'Unione osserva il principio dell'uguaglianza dei suoi cittadini, i quali ricevono uguale attenzione dalle sue istituzioni, organi e organismi (...*)".

[33] Decisione del Parlamento europeo 9 marzo 1994, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom), GU 1994, L 113, pag. 15. L'art. 3, n. 6, dispone quanto segue: " *Se il Mediatore constata che vi è stata cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, se del caso formulando progetti di raccomandazioni. L'istituzione o l'organo informato trasmette al mediatore un parere circostanziato entro tre mesi .*

[34] Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle consultazioni pubbliche e la loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE (2012/2676(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0256&language=EN [Link]